



17609-21

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Renato Giuseppe Bricchetti

- Presidente -

Sent. n. sez. 552

Massimo Ricciarelli

CC - 25/03/2021

Angelo Capozzi

R.G.N. 5349/2021

Riccardo Amoroso

Alessandra Bassi

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 22/01/2021 della Corte d'appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.

### RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Milano ha dichiarato l'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione di (omissis) presentata dal Governo del Canada il 24 settembre 2020, affinché egli possa essere sottoposto a giudizio nel distretto giudiziario di Montreal (Quebec), in relazione ai due mandati di arresto emessi nei suoi confronti per una serie di furti e di truffe, furti d'identità, riciclaggio ed altro commessi nel gennaio 2020 a Montreal.

2. Nel ricorso a firma del difensore di fiducia, avv. (omissis) i, chiede l'annullamento del provvedimento per il motivo - di seguito sintetizzato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. - con cui ha eccepito l'erronea applicazione del Trattato bilaterale di estradizione fra Italia e Canada nonché la mancata applicazione della Decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002/2002/584 attuata con legge 22 aprile 2005, n. 69, con riferimento all'art. 703 cod. proc. pen. Evidenzia la difesa come la Francia abbia consegnato (omissis) all'Italia con esclusivo riferimento all'esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dal nostro Paese per reati commessi dall'estradando nel territorio nazionale, di tal che, ai fini della consegna al Canada, era necessario acquisire il consenso della Francia alla consegna.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.

2. Il ricorrente denuncia la nullità della sentenza con la quale la Corte d'appello di Milano ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni per consegnare al Governo del Canada (omissis) (omissis) - già consegnato all'Italia dalla Francia in forza di un mandato di arresto europeo per fatti diversi da quelli oggetto della richiesta di estradizione canadese - stante l'omessa acquisizione del previo consenso dello Stato francese.

2.1. Ai fini della soluzione della questione sottoposta al vaglio della Corte, mette conto di delineare preliminarmente l'esatta cornice dei fatti processuali relativi alla vicenda processuale internazionale che riguarda il ricorrente.

Secondo quanto si legge nel fascicolo processuale, (omissis) - *alias* (omissis) (omissis) - è stato consegnato all'Italia dall'Autorità Giudiziaria della Francia in virtù del provvedimento assunto l'8 luglio 2020 dalla Corte d'appello di Parigi; da quanto si evince dal provvedimento di consegna, (omissis) *alias* (omissis) ha dichiarato di consentire alla propria consegna all'Italia in esecuzione del mandato di arresto senza peraltro rinunciare alla regola della specialità; nella medesima sentenza, la Corte di Parigi ha aggiunto di non avere ricevuto alcuna domanda di estradizione da parte dello Stato del Canada; nel dispositivo, la Corte francese ha disposto la consegna del prevenuto all'Italia in forza del mandato di arresto europeo emesso il 21 gennaio 2020, al fine di dare esecuzione all'ordinanza cautelare emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano il 6 novembre 2019.

3. Sulla scorta di quanto testé precisato, risulta evidente la violazione del principio di specialità.

3.1. Ed invero, come si evince dal provvedimento reso dalla Corte d'appello di Parigi, da un lato, la consegna del ricorrente è stata disposta all'Italia in relazione al solo mandato di arresto europeo emesso dall'Autorità giudiziaria di Milano, dunque con limitato riguardo ai fatti oggetto dell'ordinanza coercitiva emessa dal Giudice delle indagini del Tribunale di Milano; dall'altro lato,

lo stesso (omissis) - alias (omissis) -, pur consentendo ad essere consegnato al nostro Paese, ha esplicitamente dichiarato dinanzi alla Corte d'appello di Parigi non voler rinunciare al principio di specialità e, sentito dalla Corte d'appello di Milano nell'ambito della presente procedura, ha espressamente negato il proprio consenso all'estradizione verso il Canada.

3.2. Ne discende la violazione dell'art. 28 della Decisione quadro 2002/584/GAI e dell'art. 25, comma 1, legge 22 aprile 2005, n. 69, che ha appunto dato attuazione a tale disposizione.

Ed invero, il par. 4 del citato art. 28 stabilisce espressamente che *"la persona che è stata consegnata a seguito di un mandato d'arresto europeo non è estradata verso uno Stato terzo senza l'assenso delle autorità competenti dello Stato membro che ha provveduto alla consegna. L'assenso è accordato in conformità delle convenzioni che vincolano lo Stato membro che ha provveduto alla consegna del ricercato, nonché della legislazione nazionale del medesimo"*.

Sulla scia, l'art. 25, comma 1, l. 22 aprile 2005, n. 69, stabilisce che *«la consegna della persona è subordinata alla condizione che la stessa non venga consegnata ad altro Stato membro in esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla consegna medesima senza l'assenso della Corte di appello che ha disposto l'esecuzione del mandato d'arresto né estradata verso uno Stato terzo senza l'assenso all'estradizione successiva accordato a norma delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dell'articolo 711 del codice di procedura penale»*.

Si può prescindere dall'assenso all'estradizione successiva verso uno Stato terzo soltanto allorché ricorra taluna delle condizioni delineate all'art. 28, par. 2 della Decisione quadro 2002/584/GAI, cioè allorché: a) sia intervenuta la c.d. purgazione della specialità (vale a dire l'estinzione della clausola di specialità), cioè allorquando *«pur avendo avuto l'opportunità di farlo, il ricercato non ha lasciato il territorio dello Stato membro al quale è stato consegnato nei 45 giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva oppure vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato»*; b) quanto lo stesso consegnando esprime il proprio consenso alla riestradizione con le modalità definite dalla disposizione; c) allorché il ricercato non beneficia della regola della specialità, in conformità all'art. 27, paragrafo 3, lettere a), e), f) e g), stessa Decisione quadro.

3.3. Orbene, in assenza di alcuna delle condizioni di cui al citato art. 28, par. 2 (essendo l'interessato sottoposto a provvedimento limitativo della libertà personale, avendo egli dichiarato espressamente di non voler rinunciare al principio di specialità e non versandosi in uno dei casi in cui non vale la clausola di specialità), non è revocabile dubbio che la Corte d'appello di Milano, prima di autorizzare l'estradizione verso il Canada di (omissis) (alias (omissis)), avrebbe dovuto acquisire il consenso della Corte d'appello che lo aveva consegnato all'Autorità Giudiziaria italiana in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, *id est* della Corte d'appello di Parigi.

4. Sotto diverso aspetto, occorre precisare che, contrariamente a quanto rilevato dalla Corte distrettuale, la violazione del principio di specialità, anche nella declinazione del divieto di

estradizione successiva consacrato nei protocolli internazionali e nel codice di rito, costituisce condizione ostativa alla consegna e che, pertanto, la Corte d'appello avrebbe dovuto appurare prima di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni per la consegna stessa, chiedendo allo Stato di primo rifugio (cioè alla Francia) l'assenso alla consegna del ricorrente al Canada.

4.1. Che tale accertamento spettasse alla Corte distrettuale - e non al Ministro della Giustizia, come rilevato dal Collegio di merito - è chiarito dall'art. 28, par. 3, della menzionata Decisione quadro, là dove stabilisce che: «L'autorità giudiziaria dell'esecuzione dà il suo assenso alla consegna ad un altro Stato membro secondo le seguenti regole: a) la richiesta di assenso è presentata in conformità dell'articolo 9, corredata delle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, nonché di una traduzione, come previsto all'articolo 8, paragrafo 2; b) l'assenso è accordato qualora il reato per cui è richiesto dia esso stesso luogo a consegna conformemente al disposto della presente Decisione quadro; c) la decisione interviene entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; d) l'assenso è rifiutato per i motivi di cui all'articolo 3 e può essere altrimenti rifiutato soltanto per i motivi di cui all'articolo 4. Per le situazioni di cui all'articolo 5 lo Stato membro emittente deve fornire le garanzie ivi previste.».

Al riguardo, la Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza del 28 giugno 2012 (C-192/12 PPU, ric. West), ha osservato che sulla falsariga della regola di specialità enunciata all'art. 27, par. 2, della Decisione quadro - a norma della quale la persona consegnata non è sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quelli per cui è stata consegnata (v. sentenza del 10 dicembre 2008, Leymann e Pustovarov, C-388/08 PPU, Racc. pag. 1-8983, punto 43) - la regola sancita nell'art. 28, par. 2, della stessa Decisione quadro conferisce alla persona ricercata il diritto di non essere consegnata ad uno Stato membro diverso dallo Stato membro di esecuzione ai fini dell'esercizio di azioni penali o dell'esecuzione di una pena privativa della libertà per un reato commesso prima della sua consegna allo Stato membro emittente. Ne discende che se è vero, come emerge dal par. 3 dell'art. 28, che le autorità giudiziarie di esecuzione devono in linea di principio dare il loro assenso ad una consegna successiva, è pur vero che esse hanno il diritto, a norma del primo comma, lett. d), dello stesso par. 3, di rifiutare di dare il loro assenso ad una consegna successiva per i motivi enunciati dagli artt. 3 e 4 della medesima Decisione quadro. Peraltro, il secondo comma del medesimo par. 3, come precisato dalla Corte di giustizia, prevede che lo Stato membro emittente, se del caso, debba fornire all'autorità giudiziaria di esecuzione le garanzie previste dall'art. 5 della suddetta Decisione quadro (cfr. il punto 65 della citata sentenza). Se, da un lato, non è necessario, secondo le pertinenti previsioni della Decisione quadro (che anche nel par. 1 dell'art. 28 fa genericamente riferimento alla "autorità giudiziaria dell'esecuzione"), che la competenza a provvedere sull'assenso alla successiva richiesta di consegna spetti alla medesima autorità giudiziaria che ha già deliberato sull'esecuzione del mandato di arresto europeo, dall'altro lato traspare con evidenza, dal contenuto delle richiamate disposizioni normative, che la tipologia e l'ampiezza delle valutazioni affidate all'autorità di esecuzione per accordare l'assenso alla successiva consegna del ricercato rientrano nella sfera

di un apprezzamento di natura tipicamente giurisdizionale e sostanzialmente sovrapponibile al vaglio deliberativo richiesto ai fini della decisione sulla consegna ex art. 15 del su menzionato atto di diritto derivato. Ciò tanto più è vero ove si consideri che nell'ordinamento italiano spetta alla corte di appello decidere sia sulla richiesta di consegna avanzata ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge n. 69 del 2005, sia sulla richiesta di assenso alla successiva consegna del ricercato ad uno Stato terzo ai sensi dell'art. 25, comma 2, legge cit. (così nella motivazione di Sez. 6, n. 9582 del 05/03/2020, Occhipinti, Rv. 278732-01).

4.2. Dalle considerazioni che precedono discende che la Corte d'appello di Milano, prima di dichiarare la sussistenza delle condizioni per la consegna di (omissis) - *alias* (omissis) (omissis) - al Canada, avrebbe dovuto acquisire, facendo ricorso agli strumenti di informazione integrativa contemplati dall'art. 16 legge n. 69 del 2005, l'assenso alla consegna dell'organo giudiziario competente dello Stato francese.

5. Conclusivamente, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano affinché provveda a colmare l'evidenziata lacuna quanto all'assenza del consenso dello Stato di primo rifugio alla riestradizione in Canada, uniformandosi al quadro dei principi prima rammentati ed adottando le statuizioni conseguenti a seconda dell'esito di tale accertamento.

**P.Q.M.**

annulla la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 25 marzo 2021



Il consigliere estensore

Alessandra Bassi



Il Presidente

Renato Giuseppe Bricchetti



IL DIRETTORE  
Dot.ssa Rosa